



## **REGOLAMENTO ASSEMBLEA REGIONALE**

(ultima modifica Assemblea Regionale del 11/04/10)

### **Art. 1 - Composizione**

L'Assemblea Regionale Toscana dell'AGESCI è convocata per le finalità stabilite nell'art. 34 dello Statuto dell'Associazione:

Nella sua forma plenaria si riunisce, in seduta ordinaria, una volta l'anno e per la durata di un giorno, in primavera, ed è composta dai membri indicati negli articoli 5, 6, 7 e 34 dello stesso Statuto che sono compresi nei fogli di censimento relativo al corrente anno scout.

Nella sua forma delegata si riunisce in autunno, per la durata di un giorno, e vi partecipano di diritto:

- > i membri del Comitato Regionale
- > i Responsabili e gli A.E. di Zona
- > i Consiglieri Generali
- > 2 delegati per ogni Gruppo, possibilmente un uomo e una donna, dei quali almeno uno Capo Gruppo. Qualora il Capo Gruppo ricopra uno dei ruoli sopra indicati, la CoCa potrà delegare due Capi. I delegati devono avere il diritto di voto a norma dello Statuto e presentare delega sottoscritta dal Capo Gruppo.
- > gli Incaricati nominati ai settori senza diritto di voto.

All'Assemblea per delegati può partecipare come uditore qualunque socio adulto dell'AGESCI e, se autorizzato dal Presidente, può intervenire nel dibattito assembleare.

### **Art. 2 - Convocazione**

La convocazione dell'Assemblea è fatta congiuntamente dai Responsabili Regionali con comunicazione scritta attraverso la stampa associativa regionale e/o per via telematica associativa o altro, unitamente all'Ordine del Giorno almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea.

- a) L'Assemblea Regionale plenaria viene convocata per:
  - l'approfondimento dei temi all'ordine del giorno del Consiglio Generale
  - l'elezione agli incarichi associativi regionali.
- b) L'Assemblea Regionale in forma delegata viene convocata per:
  - la verifica, discussione e approvazione del programma e del bilancio regionale. Non può eleggere agli incarichi associativi regionali.

### **Art. 3 - Presidenza**

L'Assemblea, sia nella forma plenaria che in quella delegata, è presieduta dai Responsabili Regionali o da un/una Capo censito/a in regione, proposto/a dal Comitato Regionale e ratificato dall'Assemblea.

La Presidenza è assistita da un segretario e da almeno due scrutatori nominati dalla Presidenza stessa e presentati all'Assemblea. Sono compiti della presidenza verificare il numero degli aventi diritto al voto, modificare l'ordine dei lavori qualora se ne ravvisasse l'opportunità, dichiarare non deliberante l'Assemblea per mancanza del numero legale.

### **Art. 4 - Validità**

L'assemblea effettua i suoi lavori indipendentemente dal numero dei presenti; non è permesso delegare ad altri, nemmeno temporaneamente, il proprio diritto di voto.

- a) L'assemblea in forma plenaria inizia ad essere deliberante con la presenza di almeno 1/5 degli aventi diritto al voto e continua ad essere deliberante con la presenza di almeno 1/6 degli aventi diritto al voto.
- b) L'Assemblea in forma delegata è deliberante con la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.

E' compito dell'IRO (o in sua vece un membro del Comitato regionale) calcolare e comunicare al Presidente dell'Assemblea i Quorum costitutivi e il loro raggiungimento sulla base delle iscrizioni.

Su eventuali casi dubbi (Capi Unità di nomina recente, ecc.) deciderà il Comitato Regionale sulla base delle attestazioni dei Responsabili di Zona e dei Capi Gruppo.

I momenti deliberanti sono limitati al periodo che intercorre dai 30 minuti dopo l'ora di inizio lavori, fissata nell'avviso di convocazione, sino all'ora stabilita per la chiusura. La mozione che a tale ora fosse in discussione, per consentire l'esaurimento del dibattito, può essere messa ai voti anche dopo questa scadenza su decisione della Presidenza che può prorogare di 15 minuti al massimo la durata dell'assemblea.

### **Art. 5 - Mozioni**

All'inizio dei lavori la Presidenza propone all'assemblea la ratifica del Comitato Mozioni, composto da un Presidente e da due membri.



Coloro che intendono proporre mozioni, devono depositarne il testo scritto presso il Comitato Mozioni entro l'ora stabilita nell'avviso di convocazione.

Il Comitato, d'intesa con i presentatori, vi apporta ove necessario modifiche formali o destinate a chiarirne il senso, con facoltà di unificare mozioni analoghe.

La Presidenza può accettare e mettere in discussione mozioni pervenute dopo la scadenza prevista, solo su argomenti essenziali ed indifferibili, e sempre che sussistano, a giudizio della Presidenza stessa, motivi validi per il ritardo.

La Presidenza può mettere ai voti una mozione per punti separati, sia d'ufficio che su richiesta di uno o più partecipanti all'assemblea. Qualora su una mozione vengano presentati uno o più emendamenti, essa viene messa ai voti dapprima nella forma emendata, iniziando dall'emendamento che a giudizio della Presidenza appare il più radicale. Se tutti gli emendamenti vengono respinti, la mozione viene messa ai voti nel testo originario.

Nessuno può parlare due volte su una mozione (eccetto che per domandare o fornire chiarimenti o presentare mozioni d'ordine), salvo il proponente per la replica al termine del dibattito.

## **Art. 6 - Mozioni d'ordine**

Coloro che intendono avanzare una proposta procedurale volta a dare un diverso corso ai lavori (o "mozione d'ordine") hanno diritto a parlare alla fine dell'intervento in corso. Il dibattito sulla mozione d'ordine è limitato ad un intervento a favore e ad uno contro, e la mozione viene quindi messa ai voti. Se approvata, essa entra immediatamente in vigore.

## **Art. 7 - Interventi**

Possono prendere la parola in Assemblea tutti i convocati - aventi o no diritto al voto - purché ordinatamente provvedano a farsi iscrivere a parlare nella forma che verrà indicata dalla Presidenza.

Le Comunità Capi o i singoli Capi che lo desiderano possono far pervenire, almeno 20 giorni prima della data dell'Assemblea, richieste o interpellanze scritte al Comitato Regionale, il quale risponderà in Assemblea, prima dello spazio dedicato al dibattito delle mozioni. La Presidenza può accettare eventuali mozioni sugli argomenti di tali interpellanze, anche oltre la scadenza del tempo stabilito.

Al fine di snellire l'andamento dei lavori, nessun intervento può superare la durata di 5 minuti.

## **Art. 8 - Votazioni**

Le deliberazioni sono espresse con votazione simultanea per alzata di mano o con altra modalità che renda visibile il voto personale. Le deliberazioni concernenti persone devono essere prese a scrutinio segreto.

Per l'approvazione di una mozione o di una raccomandazione occorre avere superato il 50% dei voti espressi (astenuiti compresi).

Qualora il risultato della votazione sia evidente come palese, il presidente può proclamarne l'esito rinunciando al conteggio dei voti; in tal caso, immediatamente dopo la proclamazione, ogni partecipante all'assemblea con diritto di voto può chiedere la verifica dei voti.

Il Segretario e gli scrutatori attendono a tutte le operazioni di voto a scrutinio palese e segreto, registrando sul verbale tutti i risultati delle votazioni.

Il diritto di voto in assemblea viene attribuito in base all'articolo 34 dello statuto

## **Art. 9 - Candidature ed elezioni**

Per l'elezione agli incarichi del Comitato Regionale e Consigliere Generale, le candidature dovranno essere presentate entro il 20-esimo giorno antecedente a quello stabilito per l'Assemblea plenaria, al Comitato Regionale che provvederà, attraverso i canali di comunicazione più idonei allo scopo, a darne tempestiva comunicazione agli aventi diritto a partecipare all'Assemblea stessa.

Le candidature ad incarichi regionali potranno essere presentate da:

- a) uno degli organi delle strutture associative (fino al livello regionale: Comunità Capi, Consiglio o Comitato di Zona, Consiglio o Comitato Regionale)
- b) almeno 3 Capi;

In casi di reale impossibilità a rispettare i tempi previsti, la candidatura può essere presentata anche nel corso dell'Assemblea, prima dell'apertura dei seggi. In tal caso il candidato è tenuto a motivare tale impossibilità e l'Assemblea, dopo un eventuale dibattito per il quale valgono le regole del dibattito su mozioni, ne riconosce l'esistenza accettando la candidatura con i 3/4 dei voti espressi.

Tutti i candidati sono comunque tenuti a presentare all'Assemblea il proprio profilo personale e, per gli incarichi di Responsabile e di componenti il Collegio, come intendono inserirsi nell'attuazione del Progetto Regionale e nel Collegio.

Per l'elezione dei membri del Comitato Regionale e degli Incaricati Regionali di Branca i candidati, per essere eletti, dovranno ottenere il 50% + 1 dei voti espressi (schede bianche comprese).

Per eventuali votazioni che si rendessero necessarie dopo la prima, potranno essere votati soltanto i due candidati che avranno ottenuto più voti al primo scrutinio.

Per l'elezione al ruolo di Consigliere Generale non è richiesto il raggiungimento di una maggioranza qualificata: risulteranno eletti i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti favorevoli in relazione ai posti disponibili.

Saranno considerati nulli i voti attribuiti a nominativi la cui candidatura non sia stata presentata nei modi stabiliti dal presente articolo.

Tutti gli eletti agli incarichi del Comitato Regionale ed al ruolo di Consigliere Generale entrano in carica in corrispondenza dell'inizio del successivo anno scout (1 ottobre); il mandato avrà decorrenza immediata solo nel caso in cui il ruolo sia vacante. In quest'ultimo caso la durata effettiva del mandato non potrà superare quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto e la decadenza dall'incarico avverrà in concomitanza con il primo 30 settembre utile a rispettare tali limiti.



### **Art. 10 - Revoca mandati**

A norma dell'art. 16 dello Statuto l'Assemblea regionale, nella sua forma plenaria, può revocare il mandato di membro del Comitato Regionale, Incaricato Regionale di Branca e Consigliere Generale su proposta scritta e motivata da parte di :

- almeno un terzo dei membri dell'Assemblea aventi diritto al voto
- almeno due terzi dei componenti del Consiglio Regionale.

La delibera di revoca è approvata dall'Assemblea a maggioranza semplice mediante votazione a scrutinio segreto

### **Art. 11 - Modifiche**

Le eventuali proposte di modifica al presente Regolamento dovranno essere incluse nell'Ordine del Giorno dell'Assemblea plenaria e pertanto dovranno pervenire al Comitato Regionale entro e non oltre il 30-esimo giorno antecedente a quello fissato per l'Assemblea stessa e, se approvate, andranno in vigore a partire dall'Assemblea seguente.

### **Art. 12 - Preparazione**

Nel mese precedente l'Assemblea Regionale, ogni Zona è tenuta a dedicare un Consiglio di Zona all'esame dell'O.d.G. ell'assemblea. Il Comitato Regionale invierà ai Capi l'O.d.G. stesso ed ogni altro documento di propria competenza ad esso relativo, in tempi utili per consentire un reale dibattito nelle Zone e nelle Co.Ca.